

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (2550)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2550 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa,

premessi che:

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;

la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. A questi principi

si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007). Fino a quando la Costituzione non dovesse subire ulteriori revisioni, essa dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;

la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo all'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;

nel decreto-legge al nostro esame vi è una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione posto che in esso sono contenute disposizioni ordinamentali alle quali difettano in maniera sostanziale le ragioni dell'urgenza dell'intervento in quanto si propongono di disciplinare una serie di aspetti organizzativi e procedurali finalizzati a realizzare una migliore efficienza degli uffici giudiziari della Corte di cassazione attraverso un più razionale utilizzo delle risorse e modificando la normativa relativa al mantenimento in servizio e al trasferimento dei magistrati, ai tirocini formativi, all'organizzazione del personale amministrativo. Anche le norme recate nel titolo II in materia di giustizia amministrativa difettano in maniera sostanziale l'intento di fronteggiare situazioni straordinarie; si consideri, ad esempio, quella che modifica articoli del processo telematico amministrativo al fine di coordinare le regole tecniche con la normativa primaria per l'applicazione del PAT (processo telematico amministrativo) o anche quella che istituisce l'ufficio per il processo amministrativo, una nuova struttura di supporto nell'attività preliminare allo studio del fascicolo o infine quella relativa ai limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi;

la Commissione affari costituzionale, in sede di parere, ha segnalato che le disposizioni relative agli articoli 5 e 10 presentano profili di criticità relativamente al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza che costituisce un canone costituzionale in base al quale la legge è tenuta a regolare in maniera uguale situazioni uguali e utilizzare il principio di razionalità nel caso di situazioni diverse evitando discriminazioni arbitrarie e ingiustificate. Nello specifico l'articolo 5 assicura la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la Procura generale della medesima Corte, prevedendo il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data e il 30 dicembre 2017. L'articolo 10, persegue le stesse finalità dell'articolo 5, disciplinando la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati, sempre dei soli ruoli apicali del Consiglio di Stato della Corte dei conti e degli avvocati dello Stato consentendo il tratteni-

mento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età;

è evidente che, con i predetti articoli, si introduce oggettivamente una situazione discriminatoria quando si sancisce, per legge, una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito per quanto attiene allo specifico aspetto relativo ai tempi di collocamento a riposo, determinando, come sostiene la 1^a Commissione con il parere, incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro;

l'elevato contenzioso giudiziario, sia nel sistema di giustizia ordinaria che amministrativa e di legittimità è tale in tutti questi settori da non giustificare nella maniera più assoluta una così significativa differenziazione tra la salvaguardia delle funzionalità di una sola parte della magistratura, Corte di cassazione, giustizia amministrativa e contabile e la funzionalità del rimanente organico della magistratura dal momento che tali esigenze riguardano altrettanto se non di più la giustizia civile e penale;

l'articolo 104, primo comma, della Costituzione, sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e l'articolo 107, terzo comma, afferma che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni quindi le norme degli articoli 5 e 10 del decreto-legge in esame non si conformano al principio di uguaglianza violando le disposizioni costituzionali richiamate;

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2550.

